



CIRCOLARE N. 6/ ottobre 2010

Alle Aziende associate – loro sedi

c.a. Ufficio Amministrazione del Personale
c.a. R.S.U. interne

Milano, 5 ottobre 2010

OGGETTO: modifiche al Regolamento del Fondo

Il Cda di Fonchim ha deliberato lo scorso 17 settembre alcune modifiche al Regolamento del Fondo.

L'adeguamento risponde da un lato ad un'esigenza di semplificazione, tenuto conto che sono oggi disponibili alcuni documenti (sulle anticipazioni, sulle rendite etc.) non previsti all'epoca dell'originaria redazione del Regolamento oppure, da allora, notevolmente ampliati (Nota Informativa), dall'altro all'esigenza di normale aggiornamento rispetto ad eventi sopravvenuti nella vita del Fondo.

In allegato sono disponibili:

- prospetto di raffronto tra il testo previgente degli articoli oggetto di modifica e nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate (all.1),
- nuovo testo integrale del Regolamento (all.2).

Vi preghiamo di dare alla presente comunicazione la più ampia diffusione.

Grazie per la collaborazione.

Cordiali saluti.

FONCHIM
Il Direttore
Paolo Tomassoli

ALLEGATO I RIEPILOGO VARIAZIONI REGOLAMENTO – CDA 17/09/2010

TESTO PREVIGENTE	NUOVO TESTO
Art.1 DISPOSIZIONI GENERALI – comma 2	Art.1 DISPOSIZIONI GENERALI – comma 2
FONCHIM è stato autorizzato il 10/12/1997 con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ed è iscritto con il numero 1 all'Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – COVIP – come previsto dal Dlgs. N. 124/93. Ha sede in Milano, via G.B. Pirelli, 16/B.	FONCHIM è stato autorizzato il 10/12/1997 con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ed è iscritto con il numero 1 all'Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – COVIP – come previsto dal Dlgs. N. 124/93. Ha sede in Milano, via G.B. Pirelli, 16/B <u>Giovanni Da Procida I I.</u>
Art. 5 CONTRIBUZIONE – comma 5.1.1	Art. 5 CONTRIBUZIONE – comma 5.1.1
<p>Ordinaria</p> <p>Per contribuzione ordinaria si intende, la percentuale stabilita dai CCNL :</p> <p>a) quota minima a carico del lavoratore: 1,2% dell'imponibile TFR del mese;</p> <p>b) quota minima a carico dell'azienda: 1,2% dell'imponibile TFR del mese. Questo contributo non è dovuto dall'azienda qualora l'aderente non versi anche la quota di cui al punto a);</p> <p>c) quota per copertura assicurativa in caso di morte o invalidità dell'aderente: 0,2% dell'imponibile TFR del mese, interamente a carico dell'azienda, nel caso sia prevista contrattualmente. Anche questo contributo non è dovuto dall'azienda qualora l'aderente non versi la quota di cui al punto a);</p> <p>d) quota di TFR pari a:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. 100% del TFR maturato mensilmente per i lavoratori con prima occupazione successiva al 28/04/1993 di qualunque settore aderente a Fonchim;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. 33%, 50%, 75% o 100% del TFR maturato mensilmente, a scelta dell'aderente, per i lavoratori con prima occupazione antecedente al 28/04/1993 appartenenti ai soli settori chimico, farmaceutico, ceramica, gpl e</p>	<p>Ordinaria</p> <p>Per contribuzione ordinaria si intende <u>la misura della contribuzione al Fondo (quota minima a carico lavoratore, a carico impresa, quota TFR e per prestazioni accessorie)</u>, la percentuale stabilita dai CCNL e riportata nella Nota Informativa del Fondo alla sezione "Scheda Sintetica", punto D.1 Contribuzione.–:</p> <p>a) quota minima a carico del lavoratore: 1,2% dell'imponibile TFR del mese;</p> <p>b) quota minima a carico dell'azienda: 1,2% dell'imponibile TFR del mese. Questo contributo non è dovuto dall'azienda qualora l'aderente non versi anche la quota di cui al punto a);</p> <p>c) quota per copertura assicurativa in caso di morte o invalidità dell'aderente: 0,2% dell'imponibile TFR del mese, interamente a carico dell'azienda, nel caso sia prevista contrattualmente. Anche questo contributo non è dovuto dall'azienda qualora l'aderente non versi la quota di cui al punto a);</p> <p>d) quota di TFR pari a:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. 100% del TFR maturato mensilmente per i lavoratori con prima occupazione successiva al 28/04/1993 di qualunque settore aderente a Fonchim;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. 33%, 50%, 75% o 100% del TFR maturato mensilmente, a scelta dell'aderente, per i lavoratori con prima</p>

ASSOCIAZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA E DEI SETTORI AFFINI.

SEDE AMMINISTRATIVA: VIA G. DA PROCIDA, 11 – 20149 MILANO – TEL. 02/67971911 (RIC. AUT.) – FAX 02/67100951 – 02/66718091 – C.F. 97184260152
ISCRITTO ALL'ALBO DEI FONDI PENSIONE CON IL NUMERO 1

<p>coibenti;</p> <p>c. 50% del TFR maturato mensilmente, per i lavoratori con prima occupazione antecedente al 28/04/1993 appartenenti al settore minero-metallurgico;</p> <p>d. 33% del TFR maturato mensilmente, per i lavoratori con prima occupazione antecedente al 28/04/1993 appartenenti agli altri settori aderenti a Fonchim;</p>	<p>occupazione antecedente al 28/04/1993 appartenenti ai soli settori chimico, farmaceutico, ceramica, gpl e coibenti;</p> <p>c. 50% del TFR maturato mensilmente, per i lavoratori con prima occupazione antecedente al 28/04/1993 appartenenti al settore minero-metallurgico;</p> <p>d. 33% del TFR maturato mensilmente, per i lavoratori con prima occupazione antecedente al 28/04/1993 appartenenti agli altri settori aderenti a Fonchim;</p>
<p>Art. 5 CONTRIBUZIONE – comma 5.1.3</p>	<p>Art. 5 CONTRIBUZIONE – comma 5.1.3</p>
<p>Volontaria.</p> <p>Per contribuzione volontaria si intende il versamento che il lavoratore effettua, in aggiunta alla contribuzione ordinaria, nei limiti della deducibilità fiscale. La contribuzione volontaria è versata dal lavoratore tramite l'azienda. Il lavoratore dovrà comunicarlo all'azienda e quantificare l'ammontare del contributo volontario. Il versamento complessivo del lavoratore (quota volontaria più quota da contratto), deve rimanere nei limiti della deducibilità fiscale.</p> <p>Tale scelta ha validità a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda. Potrà essere modificata o sospesa tramite comunicazione all'azienda, dal mese successivo alla comunicazione stessa.</p>	<p>Volontaria.</p> <p>Per contribuzione volontaria si intende il versamento che il lavoratore effettua, a suo carico, in aggiunta alla contribuzione ordinaria, nei limiti della deducibilità fiscale. La contribuzione volontaria è versata dal lavoratore tramite l'impresa. Il lavoratore dovrà comunicare le all'impresa la sua intenzione di versare la contribuzione volontaria e quantificarne gli importi l'ammontare del contributo volontario. Il versamento complessivo del lavoratore (quota volontaria più quota da contratto), deve rimanere nei limiti della deducibilità fiscale.</p> <p>Tale scelta ha validità a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda all'impresa. Essa potrà essere modificata o sospesa tramite successiva comunicazione all'azienda, dal mese successivo alla comunicazione stessa.</p>
<p>Art. 7 GESTIONE DEL MULTICOMPARTO – comma 1</p>	<p>Art. 7 GESTIONE DEL MULTICOMPARTO – comma 1</p>
<p>Fonchim è un Fondo strutturato in almeno 3 comparti: moneta, stabilità e crescita Il valore della quota di ogni comparto viene calcolato nei giorni 15 (o primo giorno lavorativo successivo se festivo) e ultimo del mese.</p>	<p>Fonchim è un Fondo strutturato in almeno 3 2 comparti, in aggiunta al comparto garantito: moneta, stabilità e crescita Il valore della quota di ogni comparto viene calcolato nei giorni 15 (o primo giorno lavorativo successivo se festivo) e ultimo del mese.</p>
<p>Art. 12 RISCATTI – comma 1</p>	<p>Art. 12 RISCATTI – comma 1</p>
<p>La posizione può essere interamente riscattata, da parte del lavoratore o dagli aventi diritto o da persona da lui indicata in caso di:</p> <p>a) Cessazione del rapporto di lavoro prima del raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica complementare;</p> <p>b) Promozione a Dirigente;</p> <p>c) Decesso.</p>	<p>La posizione può essere interamente riscattata, da parte del lavoratore o dagli aventi diritto o da persona da lui indicata in caso di:</p> <p>d) Cessazione del rapporto di lavoro prima del raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica complementare;</p> <p>e) Promozione a Dirigente;</p> <p>f) Decesso;</p> <p>g) Invalidità permanente che comporti la</p>

ASSOCIAZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA E DEI SETTORI AFFINI.

SEDE AMMINISTRATIVA: VIA G. DA PROCIDA, 11 – 20149 MILANO – TEL. 02/67971911 (RIC. AUT.) – FAX 02/67100951 – 02/66718091 – C.F. 97184260152
ISCRITTO ALL'ALBO DEI FONDI PENSIONE CON IL NUMERO 1

	riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
Art. 13 DECESSO DEL SOCIO	Art. 13 DECESSO DEL SOCIO
<p>1. Sono beneficiari delle prestazioni previsti dal presente Regolamento i lavoratori associati ovvero, in caso di decesso del lavoratore in attività di servizio, gli eredi e/o i diversi beneficiari, sia persone fisiche sia persone giuridiche, dallo stesso designati tramite disposizioni testamentarie. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.</p> <p>2. La domanda presentata dagli aventi diritto dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificato di morte dell'associato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risultino gli aventi diritto nonché il loro grado di parentela con l'associato deceduto; • stato di famiglia storico; • copia del codice fiscale dell'erede/degli eredi principale/i; • autorizzazione al trattamento dei dati personali dell'erede/degli eredi; • solo per eredi minori, dichiarazione del giudice tutelare. <p>3. La liquidazione della posizione è effettuata entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa di ogni documento necessario.</p>	<p>1. In caso di decesso del lavoratore in servizio, sono beneficiari delle prestazioni previsti dal presente Regolamento i lavoratori associati ovvero, in caso di decesso del lavoratore in attività di servizio, gli eredi e/o ovvero i diversi beneficiari, sia persone fisiche sia persone giuridiche, dallo stesso designati attraverso l'apposita modulistica predisposta dal Fondo o tramite disposizioni testamentarie. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.</p> <p>2. La domanda presentata dagli aventi diritto dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificato di morte dell'associato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risultino gli aventi diritto nonché il loro grado di parentela con l'associato deceduto; • stato di famiglia storico; • copia del codice fiscale dell'erede/degli eredi principale/i; • autorizzazione al trattamento dei dati personali dell'erede/degli eredi; • solo per eredi minori, dichiarazione del giudice tutelare. <p>3. La liquidazione della posizione è effettuata entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa di ogni documento necessario.</p>
Art. 14 TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE AD ALTRI FONDI – comma 1	Art. 14 TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE AD ALTRI FONDI – comma 1
In caso di trasferimento della propria posizione ad altri fondi – così come previsto dall'articolo 12, c. 1 e c. 2 lett. a), b), dello Statuto - il lavoratore dovrà presentare apposita domanda a Fonchim. Fonchim, verificata la posizione, provvederà, entro il termine massimo di 6 mesi, ad effettuare il trasferimento richiesto dandone relativa comunicazione all'interessato e al nuovo Fondo, previa autorizzazione al trasferimento della posizione da parte del Fondo destinatario.	In caso di trasferimento della propria posizione ad altri fondi – così come previsto dall'articolo 12, c. 1 e c. 2 lett. a), b) , dello Statuto - il lavoratore dovrà presentare apposita domanda a Fonchim. Fonchim, verificata la posizione, provvederà, entro il termine massimo di 6 mesi, ad effettuare il trasferimento richiesto dandone relativa comunicazione all'interessato e al nuovo Fondo, previa autorizzazione al trasferimento della posizione da parte del Fondo destinatario.
Art. 16 ANTICIPAZIONI	Art. 16 ANTICIPAZIONI
I. Come stabilito dal Dlgs 252/2005, l'associato può	I. Come stabilito dal Dlgs 252/2005, l'associato può

<p>conseguire un'anticipazione sulla sua posizione:</p> <p>I) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione maturata, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti come tali dalle competenti strutture sanitarie pubbliche, per sé, per il coniuge, per i figli.</p> <p>II) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.</p> <p>III) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per la ristrutturazione della prima casa di abitazione, ai sensi del DPR N. 380/2001, art. 3, comma 1, lettera a, b, c, d.</p> <p>IV) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento della posizione maturata, per ulteriori esigenze.</p> <p>2. Il Fondo procederà all'evasione delle richieste pervenute, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del Fondo stesso e delle seguenti regole generali:</p> <p>2.1 Nei casi II), III), IV) la richiesta può essere inviata al Fondo dal momento del raggiungimento degli 8 anni di iscrizione. La data di iscrizione a Fonchim è riportata sul sito e nell'estratto conto. Al fine del raggiungimento degli 8 anni previsti dalla norma, è considerata utile l'anzianità maturata in altri fondi, dai quali sia stato effettuato il trasferimento a Fonchim;</p> <p>2.2 L'anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata;</p> <p>2.3 Nei casi I), II), III) l'associato ha la facoltà di richiedere più anticipazioni, nei limiti del 75% della posizione complessivamente maturata. Per le anticipazioni relative al punto IV), oltre al citato limite del 75%, è normativamente previsto che le somme complessivamente erogate non superino il 30% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate per la stessa causale. Pertanto, nel caso in cui le richieste per "ulteriori esigenze" venissero reiterate, potranno trovare accoglimento soltanto fino alla concorrenza del suddetto limite del 30% della posizione di volta in volta maturata.</p> <p>2.4 L'anticipazione è sottoposta a tassazione ai sensi del</p>	<p>conseguire un'anticipazione sulla sua posizione:</p> <p>V) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione maturata, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti come tali dalle competenti strutture sanitarie pubbliche, per sé, per il coniuge, per i figli.</p> <p>VI) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.</p> <p>VII) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per la ristrutturazione della prima casa di abitazione, ai sensi del DPR N. 380/2001, art. 3, comma 1, lettera a, b, c, d.</p> <p>VIII) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento della posizione maturata, per ulteriori esigenze.</p> <p>2. Il Fondo Fonchim procederà all'evasione delle richieste pervenute, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del Fondo stesso e delle seguenti regole generali: <u>nei termini e con le modalità descritte nel "Documento sulle anticipazioni", parte integrante della Nota Informativa e disponibile nel sito internet del Fondo.</u></p> <p>2.1 Nei casi II), III), IV) la richiesta può essere inviata al Fondo dal momento del raggiungimento degli 8 anni di iscrizione. La data di iscrizione a Fonchim è riportata sul sito e nell'estratto conto. Al fine del raggiungimento degli 8 anni previsti dalla norma, è considerata utile l'anzianità maturata in altri fondi, dai quali sia stato effettuato il trasferimento a Fonchim;</p> <p>2.2 L'anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata;</p> <p>2.3 Nei casi I), II), III) l'associato ha la facoltà di richiedere più anticipazioni, nei limiti del 75% della posizione complessivamente maturata. Per le anticipazioni relative al punto IV), oltre al citato limite del 75%, è normativamente previsto che le somme complessivamente erogate non superino il 30% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate per la stessa causale. Pertanto, nel caso in cui le richieste per "ulteriori esigenze" venissero reiterate, potranno trovare accoglimento soltanto fino alla concorrenza del suddetto limite del 30% della posizione di volta in volta maturata.</p>
--	---

<p>Dlgs. 252/2005;</p> <p>2.5 Non saranno prese in considerazione richieste inferiori a € 2.000;</p> <p>2.6 Il Fondo accetterà esclusivamente richieste corredate dai documenti di cui ai successivi punti;</p> <p>2.7 Le richieste dovranno riguardare spese sostenute e fatturate non più di 60 giorni prima della data di invio delle richieste stesse. Sono fatti salvi i casi di acquisto, anche in itinere, della prima casa di abitazione, per i quali si rimanda a quanto stabilito al successivo punto 16.5. Il Fondo valuterà la congruità della documentazione presentata e istruirà le pratiche sulla base dell'ordine di ricezione. Nel caso di documentazione errata o incompleta, il Fondo darà adeguata informazione all'associato. Fermo restando il diritto all'anticipazione, per stabilire l'ordine di evasione delle richieste, si terrà conto della data di ricevimento della documentazione completa;</p> <p>2.8 Il Fondo darà comunicazione all'associato dell'avvenuto accoglimento o rigetto della richiesta di anticipazione, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, tramite mail (indirizzo da indicare nel modulo e da riportare sulla propria posizione nel sito del Fondo);</p> <p>2.9 La richiesta di anticipazione deve essere inviata al Fondo compilando l'apposita modulistica. Il "modulo di anticipazione" è disponibile sul sito internet di Fonchim, presso gli uffici del personale delle aziende. Al modulo devono essere allegati i documenti previsti per ogni casistica. Nei casi I), II), III) tutta la documentazione deve pervenire al Fondo per raccomandata. Le richieste pervenute via fax non si riterranno ricevute. Nel caso IV) la documentazione deve pervenire esclusivamente via fax.</p> <p>2.10 Il Fondo liquida l'anticipazione di norma entro 4 mesi dal ricevimento della documentazione completa;</p> <p>2.11 L'associato ha l'opportunità di ricostituire la propria posizione attraverso la contribuzione volontaria, entro i limiti di deducibilità previsti dalla legislazione fiscale;</p> <p>2.12 Nel caso in cui l'associato abbia in atto contratti di "cessione del quinto" notificate al Fondo da parte della finanziaria, la richiesta di anticipazione, oltre alla</p>	<p>2.4 L'anticipazione è sottoposta a tassazione ai sensi del Dlgs. 252/2005;</p> <p>2.5 Non saranno prese in considerazione richieste inferiori a € 2.000;</p> <p>2.6 Il Fondo accetterà esclusivamente richieste corredate dai documenti di cui ai successivi punti;</p> <p>2.7 Le richieste dovranno riguardare spese sostenute e fatturate non più di 60 giorni prima della data di invio delle richieste stesse. Sono fatti salvi i casi di acquisto, anche in itinere, della prima casa di abitazione, per i quali si rimanda a quanto stabilito al successivo punto 16.5. Il Fondo valuterà la congruità della documentazione presentata e istruirà le pratiche sulla base dell'ordine di ricezione. Nel caso di documentazione errata o incompleta, il Fondo darà adeguata informazione all'associato. Fermo restando il diritto all'anticipazione, per stabilire l'ordine di evasione delle richieste, si terrà conto della data di ricevimento della documentazione completa;</p> <p>2.8 Il Fondo darà comunicazione all'associato dell'avvenuto accoglimento o rigetto della richiesta di anticipazione, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, tramite mail (indirizzo da indicare nel modulo e da riportare sulla propria posizione nel sito del Fondo);</p> <p>2.9 La richiesta di anticipazione deve essere inviata al Fondo compilando l'apposita modulistica. Il "modulo di anticipazione" è disponibile sul sito internet di Fonchim, presso gli uffici del personale delle aziende. Al modulo devono essere allegati i documenti previsti per ogni casistica. Nei casi I), II), III) tutta la documentazione deve pervenire al Fondo per raccomandata. Le richieste pervenute via fax non si riterranno ricevute. Nel caso IV) la documentazione deve pervenire esclusivamente via fax.</p> <p>2.10 Il Fondo liquida l'anticipazione di norma entro 4 mesi dal ricevimento della documentazione completa;</p> <p>2.11 L'associato ha l'opportunità di ricostituire la propria posizione attraverso la contribuzione volontaria, entro i limiti di deducibilità previsti dalla legislazione fiscale;</p> <p>2.12 Nel caso in cui l'associato abbia in atto contratti di "cessione del quinto" notificate al Fondo da parte della finanziaria, la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione specifica ad ogni casistica, dovrà essere corredata dall'attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria. Nel caso in cui non sia allegata tale</p>
---	---

ASSOCIAZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA E DEI SETTORI AFFINI.

SEDE AMMINISTRATIVA: VIA G. DA PROCIDA, 11 - 20149 MILANO - TEL. 02/67971911 (RIC. AUT.) - FAX 02/67100951 - 02/66718091 - C.F. 97184260152
ISCRITTO ALL'ALBO DEI FONDI PENSIONE CON IL NUMERO 1

<p>documentazione specifica ad ogni casistica, dovrà essere corredata dall'attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria. Nel caso in cui non sia allegata tale documentazione, la pratica verrà automaticamente rigettata. Unica eccezione sono le richieste di anticipazione per spese sanitarie, per le quali il Fondo provvederà a liquidare l'iscritto, anche in presenza di contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e con il TFR a garanzia, ma tratterrà un quinto della prestazione a favore del cessionario (società finanziaria che ha concesso il finanziamento), che potrà chiederne o meno la corresponsione;</p> <p>2.13 La liquidazione dell'anticipazione avverrà esclusivamente attraverso bonifico bancario previa indicazione, da parte del destinatario, delle coordinate bancarie;</p> <p>2.14 Per la copertura delle spese di istruzione di ciascuna pratica il Fondo addebiterà € 25 alla posizione dell'associato.</p> <p>3. Annualmente, il Fondo definisce l'importo massimo complessivo erogabile per anticipazioni.</p> <p>4. SPESE SANITARIE - La domanda di anticipazione per spese sanitarie, per sé o per i familiari fiscalmente a carico, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:</p> <p>a) dichiarazione, da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche (A.S.L), della natura di straordinarietà degli interventi cui si riferisce nella richiesta. Tale dichiarazione è richiesta anche in caso di intervento medico effettuato privatamente;</p> <p>b) preventivo firmato dallo specialista;</p> <p>c) fotocopia della fattura dettagliata emessa non oltre 60 giorni prima della richiesta, delle spese sostenute, anche relative al viaggio o soggiorno o, in alternativa, modulo di autocertificazione scaricabile dal sito internet di Fonchim. La spedizione dell'autocertificazione permette di ottenere la somma prima della presentazione delle fatture. L'associato avrà comunque l'onere di produrre la fattura entro 6 mesi dall'invio del preventivo ed entro 15gg. dall'emissione della stessa;</p>	<p>documentazione, la pratica verrà automaticamente rigettata. Unica eccezione sono le richieste di anticipazione per spese sanitarie, per le quali il Fondo provvederà a liquidare l'iscritto, anche in presenza di contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e con il TFR a garanzia, ma tratterrà un quinto della prestazione a favore del cessionario (società finanziaria che ha concesso il finanziamento), che potrà chiederne o meno la corresponsione;</p> <p>2.13 La liquidazione dell'anticipazione avverrà esclusivamente attraverso bonifico bancario previa indicazione, da parte del destinatario, delle coordinate bancarie;</p> <p>2.14 Per la copertura delle spese di istruzione di ciascuna pratica il Fondo addebiterà € 25 alla posizione dell'associato.</p> <p>3. Annualmente, il Fondo definisce l'importo massimo complessivo erogabile per anticipazioni.</p> <p>4. SPESE SANITARIE - La domanda di anticipazione per spese sanitarie, per sé o per i familiari fiscalmente a carico, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:</p> <p>a) dichiarazione, da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche (A.S.L), della natura di straordinarietà degli interventi cui si riferisce nella richiesta. Tale dichiarazione è richiesta anche in caso di intervento medico effettuato privatamente;</p> <p>b) preventivo firmato dallo specialista;</p> <p>c) fotocopia della fattura dettagliata emessa non oltre 60 giorni prima della richiesta, delle spese sostenute, anche relative al viaggio o soggiorno o, in alternativa, modulo di autocertificazione scaricabile dal sito internet di Fonchim. La spedizione dell'autocertificazione permette di ottenere la somma prima della presentazione delle fatture. L'associato avrà comunque l'onere di produrre la fattura entro 6 mesi dall'invio del preventivo ed entro 15gg. dall'emissione della stessa;</p> <p>d) stato di famiglia, in caso di spese sostenute per i familiari fiscalmente a carico;</p> <p>e) fotocopia carta d'identità.</p> <p>5. ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE - La domanda di anticipazione per l'acquisto di prima casa di abitazione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:</p> <p>a) Autocertificazione prima casa di abitazione;</p> <p>b) Atto notarile di compravendita (rogito) o preliminare di acquisto depositato presso l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 10 DPR</p>
--	--

<p>d) stato di famiglia, in caso di spese sostenute per i familiari fiscalmente a carico;</p> <p>e) fotocopia carta d'identità.</p>	<p>131/1986 — Finanziaria 2007, stipulati non oltre 180 giorni prima della richiesta;</p> <p>e) Stato di Famiglia (nel caso di acquisto per il coniuge o per i figli);</p> <p>d) Fotocopia carta d'identità.</p>
<p>5. ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE - La domanda</p> <p>a) Autocertificazione prima casa di abitazione;</p> <p>b) Atto notarile di compravendita (rogito) o preliminare di acquisto depositato presso l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 10 DPR 131/1986 – Finanziaria 2007, stipulati non oltre 180 giorni prima della richiesta;</p> <p>c) Stato di Famiglia (nel caso di acquisto per il coniuge o per i figli);</p> <p>d) Fotocopia carta d'identità.</p> <p>In caso di presentazione del solo preliminare di acquisto (compromesso), l'associato si impegna ad inviare copia del rogito entro 180 giorni dall'erogazione dell'anticipazione, oppure entro 60 giorni dalla data della stipula del rogito prevista nel preliminare di compravendita.</p>	<p>In caso di presentazione del solo preliminare di acquisto (compromesso), l'associato si impegna ad inviare copia del rogito entro 180 giorni dall'erogazione dell'anticipazione, oppure entro 60 giorni dalla data della stipula del rogito prevista nel preliminare di compravendita.</p>
<p>6. Nel caso di COSTRUZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE i documenti da allegare sono:</p> <p>a) Modulo anticipazione;</p> <p>b) Stato di Famiglia (nel caso l'acquisto sia per il coniuge o i figli);</p> <p>c) Autocertificazione prima casa di abitazione;</p> <p>d) Copia Documento Proprietà Terreno;</p> <p>e) Copia Dichiarazione Inizio Lavori;</p> <p>f) Fotocopia carta d'identità.</p>	<p>6. Nel caso di COSTRUZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE i documenti da allegare sono:</p> <p>a) Modulo anticipazione;</p> <p>b) Stato di Famiglia (nel caso l'acquisto sia per il coniuge o i figli);</p> <p>e) Autocertificazione prima casa di abitazione;</p> <p>d) Copia Documento Proprietà Terreno;</p> <p>e) Copia Dichiarazione Inizio Lavori;</p> <p>f) Fotocopia carta d'identità.</p>
<p>7. Nel caso di COSTRUZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE IN COOPERATIVA i documenti da allegare sono:</p> <p>a) Modulo anticipazione</p> <p>b) Stato di Famiglia (nel caso di costruzione per il coniuge o per i figli);</p> <p>c) Autocertificazione prima casa di abitazione;</p> <p>d) Copia Documento Proprietà Terreno;</p> <p>e) Copia Dichiarazione Inizio Lavori;</p> <p>f) Dichiarazione di "SOCIO" della Cooperativa;</p> <p>g) Fotocopia carta d'identità.</p> <p>Non saranno accettate richieste finalizzate ad estinguere contratti di mutuo "in itinere".</p>	<p>7. Nel caso di COSTRUZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE IN COOPERATIVA i documenti da allegare sono:</p> <p>h) Modulo anticipazione</p> <p>a. Stato di Famiglia (nel caso di costruzione per il coniuge o per i figli);</p> <p>b. Autocertificazione prima casa di abitazione;</p> <p>c. Copia Documento Proprietà Terreno;</p> <p>d. Copia Dichiarazione Inizio Lavori;</p> <p>e. Dichiarazione di "SOCIO" della Cooperativa;</p> <p>f. Fotocopia carta d'identità.</p> <p>Non saranno accettate richieste finalizzate ad estinguere contratti di mutuo "in itinere".</p> <p>8. RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE – La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della prima casa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:</p>

<p>8. RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE - La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della prima casa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:</p> <p>a) Autocertificazione prima casa e che i lavori rientrino in quelli previsti dalla normativa di cui al DPR 380/2001, art. 3, comma 1, lettera a, b, c, d.);</p> <p>b) Fotocopia carta d'identità;</p> <p>c) Fattura dettagliata delle spese sostenute, emessa non oltre 60 giorni prima della richiesta;</p> <p>Può essere inoltrata domanda anche nel caso di ristrutturazione della casa in affitto, corredata dalla seguente documentazione:</p> <p>a) Autocertificazione prima casa e che i lavori rientrino in quelli previsti dalla normativa di cui al DPR. 380/2001, art. 3, comma 1, lettera a, b, c, d.);</p> <p>b) Fotocopia carta d'identità;</p> <p>c) Fattura dettagliata delle spese sostenute emessa non oltre 60 giorni prima della richiesta.</p> <p>In nessun caso verranno accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa.</p> <p>9. ANTICIPAZIONE SENZA MOTIVAZIONE - Il socio, senza bisogno di motivazione, PURCHE' SIANO TRASCORSI 8 ANNI DALL'ISCRIZIONE, può richiedere un'anticipazione sulla posizione maturata. Il limite indicato è del 30%. Questo tipo di domanda dovrà essere corredata dalla sola fotocopia della carta d'identità. Tali documenti devono essere trasmessi via fax.</p> <p>10 Non saranno ammesse richieste di successive anticipazioni prima che sia avvenuto il completamento della documentazione relativa alle precedenti pratiche di anticipazione.</p>	<p>a) Autocertificazione prima casa e che i lavori rientrino in quelli previsti dalla normativa di cui al DPR 380/2001, art. 3, comma 1, lettera a, b, c, d.);</p> <p>b) Fotocopia carta d'identità;</p> <p>c) Fattura dettagliata delle spese sostenute, emessa non oltre 60 giorni prima della richiesta;</p> <p>Può essere inoltrata domanda anche nel caso di ristrutturazione della casa in affitto, corredata dalla seguente documentazione:</p> <p>a) Autocertificazione prima casa e che i lavori rientrino in quelli previsti dalla normativa di cui al DPR. 380/2001, art. 3, comma 1, lettera a, b, c, d.);</p> <p>b) Fotocopia carta d'identità;</p> <p>c) Fattura dettagliata delle spese sostenute emessa non oltre 60 giorni prima della richiesta.</p> <p>In nessun caso verranno accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa.</p> <p>9. ANTICIPAZIONE SENZA MOTIVAZIONE – Il socio, senza bisogno di motivazione, PURCHE' SIANO TRASCORSI 8 ANNI DALL'ISCRIZIONE, può richiedere un'anticipazione sulla posizione maturata. Il limite indicato è del 30%. Questo tipo di domanda dovrà essere corredata dalla sola fotocopia della carta d'identità. Tali documenti devono essere trasmessi via fax.</p> <p>10 Non saranno ammesse richieste di successive anticipazioni prima che sia avvenuto il completamento della documentazione relativa alle precedenti pratiche di anticipazione.</p>
<p>Art. 18 PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER PREMORIENZA E INVALIDITA' – comma 1</p>	<p>Art. 18 PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER PREMORIENZA E INVALIDITA' – comma 1</p>
<p>Per i lavoratori iscritti a Fonchim dei settori chimico e farmaceutico, ceramica, gpl e coibenti, i rispettivi CCNL hanno previsto una copertura assicurativa in caso di decesso o di sua invalidità totale e permanente per la quale l'Ente Previdenziale di riferimento abbia</p>	<p>Per i lavoratori iscritti a Fonchim dei settori chimico e farmaceutico, ceramica, gpl e coibenti, i rispettivi CCNL hanno previsto prevedono l'attivazione di una copertura assicurativa che garantisca contro i rischi in caso di decesso premorienza o di sua invalidità totale e</p>

<p>riconosciuto la pensione di inabilità e che gli abbia comportato la cessazione ogni attività lavorativa.</p>	<p>permanente, <u>che determini la cessazione del rapporto di lavoro.</u> per la quale l'Ente Previdenziale di riferimento abbia riconosciuto la pensione di inabilità e che gli abbia comportato la cessazione ogni attività lavorativa. <u>A questo scopo Fonchim sottoscrive un'apposita Convenzione con una Compagnia Assicuratrice selezionata, che regola in modo puntuale i criteri di determinazione delle somme assicurate, la modalità di corresponsione dei relativi premi, nonché, più in generale, i termini e le modalità di accesso alle prestazioni. Il testo della Convenzione tempo per tempo in vigore è disponibile sul sito internet del Fondo.</u></p>
<p>Art. 18 PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER PREMORIENZA E INVALIDITA' – comma 2</p>	<p>Art. 18 PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER PREMORIENZA E INVALIDITA' – comma 2</p>
<p>Al verificarsi di tali eventi, la SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE provvederà ad erogare la copertura ai beneficiari.</p>	<p>Al verificarsi di tali eventi, la SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE provvederà ad erogare la copertura ai beneficiari.</p>
<p>Art. 18 PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER PREMORIENZA E INVALIDITA' – comma 3</p>	<p>Art. 18 PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER PREMORIENZA E INVALIDITA' – comma 2</p>
<p>Sono beneficiari:</p> <p>a) gli eredi del lavoratore in caso di decesso dell'iscritto;</p> <p>b) il lavoratore iscritto in caso di invalidità.</p>	<p>Sono beneficiari:</p> <p>a) gli eredi del lavoratore in caso di decesso <u>premorienza</u> dell'iscritto, <u>i beneficiari della posizione previdenziale maturata dallo stesso presso Fonchim;</u></p> <p>b) il lavoratore iscritto in caso di invalidità, <u>il lavoratore iscritto.</u></p>
<p>Art. 18 PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER PREMORIENZA E INVALIDITA' – comma 4</p>	<p>Art. 18 PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER PREMORIENZA E INVALIDITA' – comma 3</p>
<p>La copertura assicurativa decorre dal primo versamento del premio da parte dell'azienda, che deve avvenire, come per tutte le altre contribuzioni ordinarie, a partire dal mese successivo alla data di iscrizione dell'aderente.</p>	<p>La copertura assicurativa decorre dal primo versamento del premio da parte dell'<u>impresa</u> azienda, che deve avvenire, come per tutte le altre contribuzioni ordinarie, a partire dal mese successivo alla data di iscrizione dell'aderente.</p>
<p>Art. 18 PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER PREMORIENZA E INVALIDITA' – comma 5</p>	<p>Art. 18 PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER PREMORIENZA E INVALIDITA' – comma 4</p>
<p>L'azienda deve comunicare mensilmente a Fonchim l'elenco dei propri lavoratori iscritti al Fondo per i quali si è verificato uno degli eventi che dà diritto al risarcimento. La comunicazione dovrà essere inviata tramite e-mail all'indirizzo</p>	<p>L'azienda<u>impresa</u> deve comunicare <u>per iscritto</u> mensilmente a Fonchim, l'elenco <u>le generalità</u> dei propri lavoratori iscritti al Fondo per i quali si è verificato uno degli eventi che dà diritto al risarcimento. La comunicazione dovrà essere inviata tramite e-mail</p>

ASSOCIAZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA E DEI SETTORI AFFINI.

SEDE AMMINISTRATIVA: VIA G. DA PROCIDA, 11 – 20149 MILANO – TEL. 02/67971911 (RIC. AUT.) – FAX 02/67100951 – 02/66718091 – C.F. 97184260152
ISCRITTO ALL'ALBO DEI FONDI PENSIONE CON IL NUMERO 1

cattolicaassicurazioni@fonchim.it oppure tramite fax ai numeri 0267100951 o 0266718091.	all'indirizzo cattolicaassicurazioni@fonchim.it oppure tramite fax ai numeri 0267100951 o 0266718091.
Art. 18 PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER PREMORIENZA E INVALIDITA' – comma 6	Art. 18 PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER PREMORIENZA E INVALIDITA' – comma 5
Per la riscossione del premio, il lavoratore o i suoi eredi dovranno inviare, DIRETTAMENTE ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE, TRAMITE RACCOMANDATA, il modulo di richiesta, scaricabile dal sito www.fonchim.it, compilato e firmato in ogni sua parte, corredato DI TUTTI I DOCUMENTI INDICATI SUL MODULO STESSO per ognuna delle due casistiche.	Per la riscossione del premio della prestazione assicurata , il lavoratore o i suoi eredi gli aventi diritto dovranno inviare, direttamente alla compagnia di assicurazione convenzionata , tramite raccomandata, il "modulo di richiesta", scaricabile dal sito www.fonchim.it, compilato e firmato in ogni sua parte, corredato di tutti i documenti indicati sul modulo stesso per ognuna delle due casistiche.
Art. 18 PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER PREMORIENZA E INVALIDITA' – comma 9	Art. 18 PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER PREMORIENZA E INVALIDITA' – comma 9
L'aderente, in forza presso l'azienda, che richieda la sospensione delle contribuzioni, può proseguire il versamento del contributo assicurativo, a proprio carico. Il contributo sarà decurtato dalla posizione individuale dell'aderente da parte del Fondo, in seguito a richiesta scritta che deve essere trasmessa per fax su modulo predisposto dal Fondo, allegando copia della carta d'identità. L'addebito sarà effettuato una volta l'anno, con competenza dicembre di ogni anno, in base al numero di mesi da coprire.	L'aderente, in forza presso l'azienda, che richieda la sospensione delle contribuzioni , può proseguire il versamento del contributo assicurativo, a proprio carico. Il contributo sarà decurtato dalla posizione individuale dell'aderente da parte del Fondo, in seguito a richiesta scritta che deve essere trasmessa per fax su modulo predisposto dal Fondo, allegando copia della carta d'identità. L'addebito sarà effettuato una volta l'anno, con competenza dicembre di ogni anno, in base al numero di mesi da coprire.
Art. 18 PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER PREMORIENZA E INVALIDITA' – comma 10	Art. 18 PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER PREMORIENZA E INVALIDITA' – comma 10
Con riferimento all'art. 18.9, l'importo da versare dall'azienda o dall'aderente a titolo di contributo assicurativo è pari allo 0,2% della retribuzione contrattuale di pertinenza del lavoratore.	Con riferimento all'art. 18.9, l'importo da versare dall'azienda o dall'aderente a titolo di contributo assicurativo è pari allo 0,2% della retribuzione contrattuale di pertinenza del lavoratore.

ALLEGATO 2

REGOLAMENTO FONCHIM

COSTITUZIONE

I. DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I - ASSOCIAZIONE AL FONDO

- 2. DIRITTO DI ASSOCIAZIONE A FONCHIM**
- 3. MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE**
- 4. QUOTA DI ISCRIZIONE**

TITOLO II - CONTRIBUTIONI

- 5. CONTRIBUZIONE**
- 6. INADEMPIENZE**
- 7. GESTIONE DEL MULTICOMPARTO**
- 8. QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL FONDO**
- 9. INFORMAZIONI AL SOCIO**
- 10. CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELLA CONTRIBUZIONE**

TITOLO III - PRESTAZIONI, RISCATTI, DECESSI, TRASFERIMENTI PRESTAZIONI

- 11. PRESTAZIONI**
- 12. RISCATTI**
- 13. DECESSO DEL SOCIO**
- 14. TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE AD ALTRI FONDI**
- 15. ACQUISIZIONE DI POSIZIONI PENSIONISTICHE PROVENIENTI DA ALTRI FONDI**
- 16. ANTICIPAZIONI**
- 17. CESSIONI E FINANZIAMENTI CON TFR A GARANZIA**
- 18. PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER PREMORIENZA E INVALIDITA'**

TITOLO IV - GESTIONE PATRIMONIO E SPESE

- 19. PATRIMONIO**
- 20. SPESE**

TITOLO V - MODIFICHE E RINVIO

- 21. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO**
- 22. RINVIO**

COSTITUZIONE

I. DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1. Il presente regolamento contiene le norme per il funzionamento di FONCHIM Associazione Fondo Pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'Industria Chimica-Farmaceutica e dei settori affini, costituito in attuazione dell'accordo istitutivo del 14/12/1995 e dei successivi accordi intervenuti tra le parti contraenti. Il Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17/09/2010, in applicazione dell'art. 20 comma 2 lett. b) dello Statuto.
- 1.2. FONCHIM è stato autorizzato il 10/12/1997 con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ed è iscritto con il numero 1 all'Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – COVIP – come previsto dal Dlgs. N. 124/93. Ha sede in Milano, Via Giovanni Da Procida 11.
- 1.3. La durata del Fondo è prevista fino all'anno 2095, prorogabile dall'assemblea.
- 1.4. La custodia del patrimonio del Fondo è affidata a ICBPI - ISTITUTO CENTRALE BANCHE POPOLARI ITALIANE di Milano, C.so Europa 18, Cap 20122. ICBPI è la Banca Depositaria del Fondo.

LA MODULISTICA A CUI SI FA RIFERIMENTO NEL PRESENTE REGOLAMENTO E' DISPONIBILE SUL SITO INTERNET www.Fonchim.it ALLA VOCE "MODULISTICA".

TITOLO I - ASSOCIAZIONE AL FONDO

2. DIRITTO DI ASSOCIAZIONE A FONCHIM

- 2.1. L'associazione a Fonchim da parte del lavoratore è volontaria.
- 2.2. Possono associarsi a FONCHIM i soggetti di cui all'art. 5.1 dello Statuto.
- 2.3. Sono soci di Fonchim i soggetti di cui all'art. 5.2 dello Statuto.
- 2.4. Sono soci di Fonchim i lavoratori e le imprese già socie di Fonchim che, in seguito al cambiamento di area contrattuale, hanno mantenuto il diritto allo stato di socio attraverso un apposito accordo. Copia dell'accordo deve essere inviata dall'impresa a Fonchim.

3. MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE

- 3.1. L'associazione a Fonchim avviene tramite compilazione ed invio al Fondo dell'apposita scheda, oppure per via telematica in seguito all'approntamento del sistema di firma elettronica. E' possibile una preiscrizione elettronica, attraverso il sito internet, alla quale va comunque fatta seguire la scheda sottoscritta.
- 3.2. La domanda di adesione è presentata a Fonchim dal lavoratore tramite il proprio datore di lavoro. E' sottoscritta da entrambi ed impegna lavoratore e datore di lavoro nei confronti del Fondo. La domanda contiene la delega del lavoratore al datore di lavoro per la trattenuta della quota di iscrizione di cui all'art. 4.1 e della contribuzione, nei limiti previsti dal contratto di settore.
- 3.3. La domanda di adesione contiene la dichiarazione del datore di lavoro che il dipendente è nella condizione di aderire a Fonchim e che, pertanto, al lavoratore viene applicato il CCNL previsto per i settori di cui all'art. 5 dello Statuto.
- 3.4. L'impresa provvede a inviare a Fonchim tutte le domande di iscrizione non appena compilate e comunque non oltre il 15 del mese successivo.
- 3.5. Nel caso di trasferimento del socio fra imprese appartenenti ai settori di cui all'art. 5 dello Statuto, il rapporto associativo con Fonchim può proseguire a tutti gli effetti, compreso il pagamento dei contributi, anche quando la nuova assunzione contempli il periodo di prova. Il trasferimento tra imprese appartenenti ai settori di cui all'art. 5 dello Statuto non prevede versamento di quota di iscrizione. Gli obblighi contributivi della nuova società e gli adempimenti verso Fonchim decorrono dal giorno della assunzione presso la nuova impresa. A tal fine è necessario che, al momento dell'assunzione, il lavoratore comunichi al nuovo datore di lavoro:

ASSOCIAZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA E DEI SETTORI AFFINI.

SEDE AMMINISTRATIVA: VIA G. DA PROCIDA, 11 – 20149 MILANO – TEL. 02/67971911 (RIC. AUT.) – FAX 02/67100951 – 02/66718091 – C.F. 97184260152
ISCRITTO ALL'ALBO DEI FONDI PENSIONE CON IL NUMERO 1

- di essere associato a Fonchim
 - di voler proseguire il rapporto associativo
- 3.6. E', altresì necessario che a Fonchim pervengano le comunicazioni di risoluzione del rapporto di lavoro e di assunzione da parte di entrambe le imprese.
- 3.7. L'iscrizione di un lavoratore a Fonchim oppure l'assunzione di un lavoratore già iscritto a Fonchim che manifesti l'intenzione di proseguire nelle contribuzioni, rendono obbligatorio che l'impresa si iscriva al Fondo.
- 3.8. L'iscrizione a Fonchim da parte di un'impresa avviene facendo pervenire al Fondo la scheda di iscrizione appositamente predisposta per le imprese.
- 3.9. L'adesione dei lavoratori deve essere preceduta dalla consegna, da parte del datore di lavoro, di copia:
- a) della nota informativa
 - b) dello statuto.
- 3.10. Fonchim trasmette una welcome letter entro 60 gg dal ricevimento della domanda di iscrizione, contenente il riepilogo dei dati anagrafici ed i codici (id utente e password) necessari a collegarsi alla propria posizione individuale sul sito internet del Fondo.

4. QUOTA DI ISCRIZIONE

- 4.1. La quota di iscrizione al Fondo è stabilita dal CCNL e riportata sulla nota informativa. La quota di iscrizione è utilizzata dal Consiglio di Amministrazione per le attività di informazione/formazione, per le spese connesse all'iscrizione al Fondo e per gli investimenti in beni strumentali.
- 4.2. L'impresa deve provvedere ad effettuare la trattenuta relativa all'iscrizione, per la quota di competenza, dalla retribuzione netta del lavoratore.
- 4.3. Le quote di iscrizione devono essere versate al Fondo insieme alla prima contribuzione dell'aderente sul medesimo conto corrente sul quale vengono versati i contributi mensili. Le quote di iscrizione devono essere rendicontate dall'impresa sulla distinta di contribuzione con la quale vengono forniti i dati della prima contribuzione mensile dell'aderente neo-isritto.
- 4.4. Il CdA di Fonchim inserisce nel budget annuale le previsioni di entrata da quote di iscrizione.

TITOLO II – CONTRIBUTIONI

5. CONTRIBUTIONE

- 5.1. La contribuzione al Fondo può essere:
1. ordinaria;
 2. prevista da accordi collettivi impresali;
 3. volontaria;
 4. da trasferimento individuale o da confluenza.

5.1.1. Ordinaria

Per contribuzione ordinaria si intende la misura della contribuzione al Fondo (quota minima a carico lavoratore, a carico impresa, quota TFR e per prestazioni accessorie) stabilita dai CCNL e riportata nella Nota Informativa del Fondo alla sezione "Scheda Sintetica", punto D.I Contribuzione.

La contribuzione ordinaria e la quota di TFR vanno calcolati mensilmente sulla retribuzione di competenza del mese e versati secondo le modalità indicate all'art. 5.2.

Un lavoratore può, inoltre, iscriversi versando solamente il 100% del TFR maturando:

- a) secondo modalità esplicite: compilando l'apposita scheda di adesione;
- b) secondo modalità implicite: avvalendosi del silenzio-assenso, secondo il quale, se l'aderente entro il 30/06/2007 o entro 6 mesi dall'assunzione, non esprime esplicitamente la destinazione del proprio TFR maturando, questo viene per legge versato a Fonchim e destinato al comparto a garanzia di capitale.

In questo caso, non vengono versate le contribuzioni ordinarie, sia a carico dell'aderente che dell'impresa, ivi comprese quelle previste da eventuali accordi aziendali.

5.1.2. Prevista da accordi collettivi aziendali.

Quote di contribuzione aggiuntive, anche una tantum, previste da accordi collettivi anche aziendali.

5.1.3. Volontaria.

Per contribuzione volontaria si intende il versamento che il lavoratore effettua, a suo carico, in aggiunta alla contribuzione ordinaria. La contribuzione volontaria è versata dal lavoratore tramite l'impresa. Il lavoratore dovrà comunicare all'impresa la sua intenzione di versare la contribuzione volontaria e quantificarne gli importi.

Tale scelta ha validità a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda all'impresa. Essa potrà essere modificata o sospesa tramite successiva comunicazione, dal mese successivo alla comunicazione stessa.

5.1.4. Da trasferimento individuale o da confluenza.

Tali si intendono i versamenti a FONCHIM effettuati in seguito al trasferimento della posizione maturata in altro Fondo.

5.2. Modalità di versamento dei contributi.

5.2.1. Ogni Impresa è tenuta a versare le contribuzioni nelle misure previste in 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3.

5.2.2. I contributi inizieranno ad essere trattenuti dal primo giorno del mese successivo alla data riportata sulla scheda di adesione. Essi devono essere versati alla Banca Depositaria, secondo le modalità e procedure previste dalle circolari emanate da Fonchim. Le attuali coordinate bancarie sulle quali effettuare il versamento dei contributi e delle quote di adesione sono ABI 05000, CAB 01600, CONTO CC0018000300, CIN H (IBAN IT64 L0500001600CC0018000300 BBAN L0500001600CC0018000300). I contributi, con riferimento alle date di versamento, dovranno pervenire alla banca depositaria di Fonchim con disponibilità e valuta pari al 20 del mese successivo a quello di pagamento della retribuzione assoggettata a contribuzione Fonchim (mensilità ordinarie, 13^a, 14^a, ...).

5.3. Distinte contributive

5.3.1. Entro il 5 del mese successivo a quello di pagamento della retribuzione, le imprese comunicano a Fonchim, in apposite distinte, il cui tracciato è predisposto dal Fondo, tramite utilizzo del sito www.fonchim.it i dati richiesti dal Fondo per attribuire correttamente ad ogni singolo aderente i contributi versati.

5.3.2. I bonifici delle imprese sono accreditati nel conto generale di liquidità che non produce interessi attribuibili al singolo aderente. I relativi proventi saranno ripartiti, annualmente, tra i vari comparti e successivamente sulle singole quote. Solo successivamente alla riconciliazione i contributi sono attribuiti all'aderente ed investiti finanziariamente.

5.4. Comunicazioni sul cedolino paga

5.4.1. Nelle singole buste paga di ogni lavoratore associato al Fondo verrà riportato il dettaglio dei versamenti, suddivisi nelle quote illustrate agli artt. 5.1.1 e 5.1.3. Le imprese che per ragioni tecniche non fossero in grado di inserire tutti i dati nella busta paga, oltre ad evidenziare comunque mensilmente la trattenuta- contrattuale ed eventualmente volontaria- a carico del lavoratore, dovranno consegnare al lavoratore, ogni tre mesi, unitamente alla busta paga, la distinta dei versamenti a Fonchim suddivisa nelle diverse quote di contribuzione.

5.5. Soggetti inadempienti

5.5.1. In caso di :

- a) ritardate o mancate contribuzioni;
- b) ritardato o mancato invio delle distinte contributive o invio di distinte non corrette;
- c) altre anomalie;

viene attuata la procedura di cui all'art. 6 del presente regolamento.

6. INADEMPIENZE

6.1. Per inadempienze dei soggetti tenuti alla contribuzione si intendono:

6.1.1. La mancata contribuzione

6.1.2. La ritardata contribuzione rispetto alla data prevista all'art. 5.2.

6.1.3. L'insufficiente contribuzione rispetto agli accordi sindacali;

6.1.4. Il mancato invio della distinta di contribuzione oppure la sua errata compilazione oppure ancora l'invio della stessa su supporto cartaceo.

6.2. Il mancato versamento della contribuzione e la mancata trasmissione della distinta, per quanto concerne il trattamento delle inadempienze, sono regolati nello stesso modo.

ASSOCIAZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA E DEI SETTORI AFFINI.

- 6.3. La procedura di gestione delle inadempienze adottata è la seguente:
- 6.3.1. Entro 20 giorni lavorativi dal manifestarsi dell'inadempienza Fonchim trasmette un sollecito scritto alla società inadempiente.
 - 6.3.2. Entro 20 giorni lavorativi dal primo sollecito senza che l'impresa abbia adempiuto, Fonchim trasmette un secondo sollecito scritto all'attenzione dell'ufficio personale della società inadempiente.
 - 6.3.3. Entro 20 giorni lavorativi dal secondo sollecito senza che l'impresa abbia adempiuto, Fonchim trasmette un terzo sollecito scritto per raccomandata all'attenzione della direzione generale e in copia alla RSU aziendale.
 - 6.3.4. Entro 15 giorni dal terzo sollecito senza che l'impresa abbia adempiuto, salvo diversa valutazione del Direttore Generale Responsabile del Fondo circa i tempi, Fonchim trasmette un quarto sollecito scritto, per raccomandata, all'attenzione della direzione generale, in copia alla RSU aziendale e, per conoscenza, a ciascuno dei lavoratori soci interessati per posta ordinaria.
- 6.4. Le inadempienze che non pervengano ad una soluzione positiva vengono sottoposte alla valutazione del Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione utile.
- 6.5. La responsabilità della verifica della correttezza delle contribuzioni spetta al singolo lavoratore che si farà parte attiva verso l'impresa.

7. GESTIONE DEL MULTICOMPARTO

- 7.1. Fonchim è un Fondo strutturato in almeno 2 comparti, in aggiunta al comparto garantito. Il valore della quota di ogni comparto viene calcolato nei giorni 15 (o primo giorno lavorativo successivo se festivo) e ultimo del mese.
- 7.2. I nuovi iscritti a Fonchim sono sempre inseriti nel comparto stabilità (art. 6.3 statuto). Tali iscritti potranno richiedere il trasferimento della propria posizione individuale ad altro comparto, ai sensi del comma seguente. In questo caso il primo trasferimento è gratuito e non si applica l'obbligo di permanenza minima. La richiesta di trasferimento in altro comparto viene inoltrata tramite il sito internet utilizzando l'apposita password che viene consegnata, secondo le modalità previste all'art. 3.10, dopo il perfezionamento dell'iscrizione e l'arrivo del primo flusso contributivo.
- 7.3. L'iscritto può chiedere il trasferimento della propria posizione individuale ad altro comparto, nel rispetto del limite minimo di permanenza in ciascun comparto pari ad un anno, nei seguenti mesi: gennaio, maggio ed ottobre. La richiesta di cambio di comparto deve essere effettuata entro e non oltre l'ultimo giorno dei mesi indicati. Il valore della posizione al momento dell'uscita dal comparto di permanenza è determinato utilizzando il valore della quota immediatamente successivo (15 dei mesi di febbraio, giugno, novembre). La liquidità derivante viene temporaneamente accreditata nel conto di liquidità del comparto presso la banca depositaria e utilizzata per l'acquisto delle quote del comparto di destinazione facendo riferimento al primo valore di quota successivo, ultimo giorno del mese. Il conto non produce né interessi né oneri per il singolo.
- 7.4. La richiesta di trasferimento deve essere effettuata esclusivamente in via informatica utilizzando il sito internet del Fondo; sempre tramite il sito internet si dà atto dell'avvenuto passaggio di comparto. Il costo del trasferimento per l'iscritto, fatto salvo il primo cambio, è pari a 10 euro che verranno trattenuti dalla posizione individuale.
- 7.5. Il socio può partecipare ad un solo comparto ed è quindi esclusa la partecipazione a più comparti contemporaneamente.
- 7.6. E' inoltre previsto un comparto a garanzia di capitale, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire, senza spese, la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza. A seguito dell'attivazione di tale comparto, e fino a 7 mesi da tale data, i lavoratori già iscritti al Fondo possono trasferire, senza spese, la propria posizione individuale al comparto a garanzia di capitale a prescindere dal periodo minimo di permanenza.
- 7.7. L'aderente, all'atto dell'adesione viene collocato nel comparto stabilità se iscritto in modo esplicito e nel comparto a garanzia di capitale per il conferimento del TFR in modo tacito. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno, secondo le modalità previste dal regolamento del Fondo. Il limite di permanenza minimo non si applica al primo cambio di comparto. Qualora, per effetto del meccanismo del conferimento tacito, al Fondo affluiscono quote di TFR ascrivibili ad un soggetto già aderente al Fondo medesimo, le predette quote saranno investite nel comparto a garanzia di capitale. Entro i successivi 7 mesi, l'aderente ha facoltà di riunificare la propria posizione; decorso tale periodo, previa comunicazione all'aderente stesso, la posizione verrà riunificata nel comparto in cui lo stesso aderente risultava iscritto al momento del conferimento tacito.

8. QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL FONDO

- 8.1. La partecipazione a Fonchim si realizza mediante la sottoscrizione di quote o frazioni di quote acquistabili tramite le contribuzioni di cui all'art. 5.
- 8.2. Il valore al quale le quote vengono sottoscritte è il primo valore elaborato successivamente al ricevimento dei contributi ed alla loro attribuzione ad un comparto.
- 8.3. La quota rappresenta il diritto del lavoratore iscritto a concorrere ai risultati prodotti dalla gestione del proprio comparto.
- 8.4. Le quote, tutte di uguale valore all'interno di ogni comparto, attribuiscono uguali diritti
- 8.5. La posizione individuale di ogni singolo lavoratore è rappresentata dall'insieme delle quote presenti nei dossier nominativi moltiplicato per il valore della singola quota, unitamente agli eventuali contributi non convertiti in quota. E' registrata e tenuta, sotto forma di numero di quote, in un conto della gestione amministrativa del Fondo.
- 8.6. All'atto dell'uscita da Fonchim al sottoscrittore sarà attribuito un importo in denaro pari al numero di quote a lui intestate moltiplicato per il valore della quota elaborato in base all'art. 9 dello Statuto, al netto della relativa tassazione.

9. INFORMAZIONI AL SOCIO

- 9.1. Entro 90 giorni dal termine di ogni esercizio finanziario al lavoratore viene trasmesso un rendiconto della sua posizione, redatto secondo lo schema previsto dalla COVIP.
- 9.2. Il singolo lavoratore può conoscere, in ogni momento, attraverso i mezzi telematici messi a disposizione da Fonchim, la propria posizione individuale.
- 9.3. La password per l'accesso alla propria posizione individuale viene comunicata entro 60 gg dal ricevimento della scheda d'iscrizione.
- 9.4. In caso di smarrimento della password, è possibile:
 - farne richiesta al Fondo utilizzando l'apposito modulo, scaricabile dal sito;
 - seguire la procedura illustrata sul sito utilizzando i dati riportati ogni anno sull'estratto conto.

10. CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELLA CONTRIBUZIONE

- 10.1. La cessazione del rapporto associativo e della relativa contribuzione, potrà avvenire per:
 - a) trasferimento volontario ad altro Fondo, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, dopo almeno 2 anni di permanenza in Fonchim;
 - b) trasferimento ad altro Fondo al quale si acceda in relazione a nuova attività lavorativa;
 - c) Cessazione del rapporto di lavoro ovvero promozione a dirigente;
 - d) invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
 - e) decesso del socio.

Nei casi sopra richiamati la cessazione delle contribuzioni decorrerà dalla cessazione del rapporto di lavoro o dal mese successivo alla COMUNICAZIONE di trasferimento all'impresa da parte del lavoratore.

- 10.2. Nel caso di riduzione o sospensione temporanea della retribuzione per qualsiasi causa (CIG, aspettative, permessi ed altre assenze, ecc...), l'associazione a Fonchim permane e la relativa contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore è commisurata al trattamento economico corrisposto dall'impresa, anche in anticipazione di quanto dovuto dagli enti previdenziali preposti, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e/o contrattuali. Il versamento della quota di TFR, in questi casi, segue l'andamento della maturazione del TFR.
- 10.3. Il lavoratore iscritto a Fonchim può, in costanza di rapporto di lavoro, interrompere la contribuzione al Fondo, divenendo così "socio quiescente". Tale sospensione non riguarda la quota di TFR, che deve sempre essere versata, fino all'interruzione del rapporto associativo con il Fondo.
- 10.4. L'interruzione comporta la prosecuzione della contribuzione, da parte del lavoratore e dell'impresa, per un periodo pari a mesi 3 dalla data di presentazione della domanda.
- 10.5. Il lavoratore potrà, attraverso una nuova richiesta all'impresa, riavviare la contribuzione a Fonchim senza ripagare la quota associativa. Il riavvio della contribuzione a Fonchim da parte del lavoratore comporta l'obbligo al versamento contestuale dei contributi verso il Fondo da parte dell'impresa.
- 10.6. Per qualsiasi rinuncia di contribuzione al Fondo, senza che vi sia una variazione del rapporto di lavoro con l'impresa non sarà possibile chiedere il riscatto delle quote. Esse continueranno ad essere gestite dal

Fondo. Potranno essere riscattate solo alla maturazione del diritto alla rendita ovvero nei casi contemplati nello Statuto agli articoli 10 e 12.

- 10.7. Nel caso in cui il lavoratore iscritto a Fonchim sia distaccato dalla propria impresa presso un'unità all'estero, la sospensione dei contributi, sia da parte dei lavoratori che dell'impresa, avviene solo quando la retribuzione è corrisposta dalla Sede/Società estera, senza quindi il pagamento del TFR. Il lavoratore rimane iscritto a Fonchim come "socio quiescente".

TITOLO III - PRESTAZIONI, RISCATTI, DECESSI, TRASFERIMENTI

11. PRESTAZIONI

- 11.1. Il Fondo opera in regime di contribuzione definita.
- 11.2. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata secondo criteri di corrispettività ed in base al principio della capitalizzazione.
- 11.3. Le prestazioni di Fonchim vengono erogate al conseguimento dei requisiti previsti agli articoli 10 e 12 dello Statuto.
- 11.4. Sono commisurate al valore delle quote possedute dal socio al primo giorno utile di valorizzazione successivo a quello in cui FONCHIM ha acquisito notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto alla prestazione stessa.
- 11.5. Per giorno di valorizzazione si intende ciascuno dei giorni nei quali viene stabilito il valore dell'attivo netto destinato alle prestazioni e, conseguentemente, il valore unitario della quota.
- 11.6. Fonchim eroga le proprie prestazioni in seguito a specifica richiesta del lavoratore o degli aventi diritto. La condizione di avere diritto va documentata in sede di richiesta.
- 11.7. Le prestazioni di Fonchim avvengono sotto forma di rendita e/o di capitale. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo il 70 per cento della posizione individuale maturata in rendita vitalizia immediata annua, a favore dell'aderente, senza reversibilità, risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
- 11.8. L'aderente, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
- 11.9. Il diritto alle prestazioni pensionistiche viene maturato sulla base di quanto previsto all'articolo 10 dello Statuto. La rendita viene assicurata attraverso apposite convenzioni stipulate tra FONCHIM e idonee compagnie assicurative, in base a quanto previsto dall'articolo 6 comma 3 del Dlgs 252/2005.
- 11.10. Fonchim, in base alle richieste di cui al comma successivo, provvede - nei termini previsti dalla legge - all'erogazione delle prestazioni.
- 11.11. Il diritto alle prestazioni pensionistiche viene esercitato dall'associato tramite richiesta scritta e documentata. Tale richiesta deve pervenire a Fonchim, firmata da lavoratore e impresa, su modulo predisposto da Fonchim.
- 11.12. La documentazione necessaria viene comunicata da Fonchim tramite apposite circolari.
- 11.13. Il lavoratore, all'atto della richiesta di cui all'art. 11.11, deve indicare il/i soggetto/i eventualmente designati in qualità di beneficiari (reversibilità ecc...).

12. RISCATTI

- 12.1. La posizione può essere interamente riscattata, da parte del lavoratore o dagli aventi diritto o da persona da lui indicata in caso di:

- a) Cessazione del rapporto di lavoro prima del raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica complementare;
 - b) Promozione a Dirigente;
 - c) Decesso
 - d) Invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
- 12.2. La posizione può essere riscattata nella misura del 50%, da parte del lavoratore in caso di:
- a) inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
 - b) in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
- 12.3. La liquidazione avverrà nei termini previsti dalla legge.
- 12.4. La richiesta va effettuata utilizzando la modulistica predisposta dal Fondo. L'ammontare del capitale liquidato è costituito dal valore delle quote possedute dal socio al primo giorno utile di valorizzazione successivo a quello in cui FONCHIM ha acquisito notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto alla prestazione.
- 12.5. L'evoluzione della pratica di riscatto è riportata sul sito nell'ambito della posizione previdenziale del soggetto interessato.
- 12.6. Il lavoratore, anche al fine di raggiungere i requisiti minimi per ottenere il titolo alla rendita, può rinunciare al diritto di riscatto e rimanere "socio quiescente" di Fonchim.
- 12.7. Il riscatto nei casi indicati all'art. 11.8 non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari. Infatti l'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

13. DECESSO DEL SOCIO.

- 13.1. In caso di decesso del lavoratore in servizio, sono beneficiari delle prestazioni gli eredi ovvero i diversi beneficiari dallo stesso designati attraverso l'apposita modulistica predisposta dal Fondo o tramite disposizioni testamentarie. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

14. TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE AD ALTRI FONDI

- 14.1. In caso di trasferimento della propria posizione ad altri fondi – così come previsto dall'articolo 12, c. 1 e c. 2 lett. a) dello Statuto - il lavoratore dovrà presentare apposita domanda a Fonchim. Fonchim, verificata la posizione, provvederà, entro il termine massimo di 6 mesi, ad effettuare il trasferimento richiesto dandone relativa comunicazione all'interessato e al nuovo Fondo, previa autorizzazione al trasferimento della posizione da parte del Fondo destinatario.
- 14.2. La richiesta va effettuata utilizzando la modulistica predisposta da Fonchim.
- 14.3. Il trasferimento della posizione potrà essere richiesto solo a favore di un Fondo pensione iscritto all'Albo tenuto a cura della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Gli estremi identificativi del nuovo Fondo dovranno essere inclusi nella domanda di trasferimento sottoscritta dal socio
- 14.4. Il trasferimento riguarderà l'intera posizione individuale.

15. ACQUISIZIONE DI POSIZIONI PENSIONISTICHE PROVENIENTI DA ALTRI FONDI

- 15.1. Il lavoratore precedentemente iscritto ad altro Fondo pensioni può trasferire a Fonchim la posizione maturata presso il Fondo di provenienza. Qualora la legge lo preveda il lavoratore MANTIENE i precedenti diritti fiscali e normativi.

16. ANTICIPAZIONI

- 16.1. Come stabilito dal Dlgs 252/2005, l'associato può conseguire un'anticipazione sulla sua posizione:
- I) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione maturata, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti come tali dalle competenti strutture sanitarie pubbliche, per sé, per il coniuge, per i figli.
 - II) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.

ASSOCIAZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA E DEI SETTORI AFFINI.

- III) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per la ristrutturazione della prima casa di abitazione, ai sensi del DPR N. 380/2001, art. 3, comma I, lettera a, b, c, d.
 - IV) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento della posizione maturata, per ulteriori esigenze.
- 16.2. Fonchim procede all'evasione delle richieste pervenute, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del Fondo nei termini e con le modalità descritte nel "Documento sulle anticipazioni", parte integrante della Nota Informativa e disponibile nel sito internet del Fondo.

17. CESSIONI E FINANZIAMENTI CON TFR A GARANZIA

- 17.1. Nel caso di lavoratori iscritti a Fonchim che abbiano stipulato contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e con il TFR a garanzia, il Fondo non potrà procedere alla liquidazione delle prestazioni eventualmente richieste dall'iscritto, salvo che il cessionario (società finanziaria che ha concesso il finanziamento) non invii al Fondo liberatoria che attesti l'estinzione del finanziamento. In mancanza della liberatoria, Fonchim liquiderà al cessionario quanto di sua spettanza.
- 17.2. i contratti di finanziamento avranno effetto nei confronti di Fonchim solo se notificati al Fondo tramite raccomandata. L'effetto decorre dalla ricezione da parte del Fondo.
- 17.3. Le prestazioni pensionistiche complementari e le anticipazioni per spese sanitarie gravissime sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. Pertanto il Fondo provvederà a liquidare l'iscritto, anche in presenza di contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e con il TFR a garanzia, ma tratterà un quinto della prestazione a favore del cessionario, che potrà chiederne o meno la corresponsione.

18. PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER PREMORIENZA E INVALIDITA'

- 18.1. Per i lavoratori iscritti a Fonchim i rispettivi CCNL prevedono l'attivazione di una copertura assicurativa che garantisca contro i rischi di premorienza o invalidità permanente, che determini la cessazione del rapporto di lavoro. A questo scopo Fonchim sottoscrive un'apposita Convenzione con una Compagnia Assicuratrice selezionata, che regola in modo puntuale i criteri di determinazione delle somme assicurate, la modalità di corresponsione dei relativi premi, nonché, più in generale, i termini e le modalità di accesso alle prestazioni. Il testo della Convenzione tempo per tempo in vigore è disponibile sul sito internet del Fondo.
- 18.2. Sono beneficiari:
- a) in caso di premorienza dell'iscritto, i beneficiari della posizione previdenziale maturata dallo stesso presso Fonchim;
 - b) in caso di invalidità, il lavoratore iscritto.
- 18.3. La copertura assicurativa decorre dal primo versamento del premio da parte dell'impresa, che deve avvenire, come per tutte le altre contribuzioni ordinarie, a partire dal mese successivo alla data di iscrizione dell'aderente.
- 18.4. L'impresa deve comunicare per iscritto a Fonchim, le generalità dei propri lavoratori iscritti al Fondo per i quali si è verificato uno degli eventi che dà diritto al risarcimento.
- 18.5. Per la riscossione della prestazione assicurata, gli aventi diritto dovranno inviare, direttamente alla compagnia di assicurazione convenzionata, il "modulo di richiesta", scaricabile dal sito www.fonchim.it, compilato e firmato in ogni sua parte, corredato di tutti i documenti indicati sul modulo stesso.
- 18.6. Il pagamento sarà effettuato, a favore del beneficiario indicato, direttamente dalla compagnia di assicurazione.
- 18.7. Il contributo assicurativo è dovuto dall'azienda anche per gli aderenti in forza, per i quali non maturino altre contribuzioni o maturino in misura ridotta, a causa di una riduzione della retribuzione **NON DIPENDENTE DALLA VOLONTA' DEL LAVORATORE**. Il versamento è dovuto fino al limite dei 24 mesi successivi al verificarsi dell'interruzione delle altre contribuzioni.

TITOLO IV - GESTIONE PATRIMONIO E SPESE

19. PATRIMONIO

19.1. Il patrimonio di Fonchim viene gestito secondo criteri stabiliti dal CdA, nel rispetto delle norme statutarie, e resi noti ai soci attraverso la nota informativa di cui all'art. 3.9, lett. a) e la comunicazione periodica.

20. SPESE

- 20.1. Il Fondo provvede al finanziamento delle spese necessarie alla realizzazione del suo scopo attuando criteri e procedure di massima trasparenza. Tutte le spese vengono regolarmente documentate e sottoposte al controllo del collegio dei revisori.
- 20.2. Le spese amministrative di Fonchim, nella misura prevista all'articolo 7 dello Statuto, sono oggetto di un bilancio previsionale. Esse riguardano i costi di struttura del Fondo (personale, spese generali, Consiglio di Amministrazione ecc...), i costi di informazione agli aderenti, quelli del service amministrativo. Il Consiglio di Amministrazione, in osservanza degli indirizzi della Commissione di Vigilanza e sulla base dei limiti previsti dagli accordi contrattuali, determina il necessario preventivo delle risorse occorrenti per la struttura e per le proprie attività di servizio, assistenza e informazione. Il bilancio previsionale viene sottoposto annualmente all'assemblea dandone comunicazione alle parti stipulanti. Le spese relative all'attività amministrativa e all'attività promozionale sono ripartite proporzionalmente tra i comparti in funzione del numero degli iscritti.
- 20.3. Il CdA di Fonchim, sulla base del budget predisposto e fermo restando il limite massimo di spesa previsto, determina la parte dei contributi necessaria alla copertura delle spese amministrative. Tale importo, quantificato in una cifra fissa mensile, viene mensilmente dedotto dal totale dei contributi versati da ogni associato.
- 20.4. Per i lavoratori c.d. "soci quiescenti" la quota parte delle spese di struttura – così come determinata dal CdA - viene addebitata alla posizione individuale.
- 20.5. Vengono addebitate al singolo associato:
a) le spese per l'evasione di ogni pratica di anticipazione, nella misura di € 25,00.
- 20.6. Il CdA, periodicamente, quantifica l'eventuale ammontare non più necessario all'attività corrente e lo destina agli investimenti.
- 20.7. Le commissioni di gestione finanziaria sono commisurate al patrimonio di ogni comparto e ad esso direttamente addebitate. Gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse sono imputati al relativo comparto.
- 20.8. Le spese relative alle commissioni della banca depositaria sono calcolate sul patrimonio del Fondo e ripartite tra i comparti in relazione all'entità del patrimonio di ciascuno di essi; gli oneri derivanti da specifiche operazioni collegate al singolo comparto sono addebitati al comparto stesso.
- 20.9. Tutte le spese sostenute sono indicate nella comunicazione periodica agli iscritti.
- 20.10. Il valore della quota è espresso al netto delle spese amministrative e di quelle Finanziarie di cui ai punti precedenti.

TITOLO V – MODIFICHE E RINVIO

21. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Le modifiche del Regolamento, deliberate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e portate a conoscenza dell'Assemblea, verranno rese note agli iscritti secondo le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione.

22. RINVIO

22.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia di fondi pensione.

Milano, 17 settembre 2010